

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramento – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

RIUNIONE GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 2008 – ORE 15.00

- 1 Deferimento del PROCURATORE FEDERALE (2007/2008)** a carico di GABRIELI Ivan, Agente di Calciatori, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 100 comma 3 N.O.I.F
- La C.G.F., visto il deferimento letti gli atti, sentite le parti, **ACCOGLIE** il deferimento del Procuratore Federale e infligge al signor Gabrieli Ivan la sanzione dell'ammenda nella misura di €5.000,00.
- 2 Deferimento del PROCURATORE FEDERALE (2007/2008)** a carico di
- GASPERINI Mauro, Agente di Calciatori, per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 12, comma 1 del Regolamento Agenti di Calciatori
- RINVIATO** su istanza delle parti.
- 3 Deferimento del PROCURATORE FEDERALE** a carico dei Signori:
- D'AMICO Andrea, Agente di Calciatori, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 e dall'art. 15 del regolamento Agenti di Calciatori e dell'art. 1, comma 1 C.G.S. per aver ripetutamente reso, ai collaboratori ed ai sostituti della Procura, dichiarazioni il cui contenuto è stato smentito dalle evidenze documentali;
 - PASQUALIN Claudio, Agente di Calciatori, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 e dall'art. 15 del regolamento Agenti di Calciatori;
 - RAIOLA Carmine (detto Mimmo), Agente di Calciatori per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 10 e 13 del Regolamento Agenti nella versione vigente all'epoca dei fatti.
- RINVIATO** al 27.11.2008.
- 4) Ricorso Calc. VITIELLO Aniello** avverso la declaratoria di nullità dell'atto di svincolo per accordo ex art. 108 NOIF stipulato con la Polisportiva Campobasso (Delibera della Commissione Tesseramenti . Com. Uff. n. 2/D del 23.7.2008)
- RINVIATO** su istanza di parte al 27.11.2008.

5) Ricorso POL. BOYS MELITO

avverso la declaratoria di nullità del tesseramento in proprio favore del calciatore Esposito Andrea a seguito di richiesta di giudizio del Comitato Regionale Campania (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 21.8.2008)

6) Ricorso Calc. GRIECO Gaetano

avverso la reiezione del reclamo proposto dalla S.S.C. Napoli tendente ad ottenere l'annullamento e/o la modifica del provvedimento ex art. 117 NOIF emesso dall'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti in ordine al proprio tesseramento in favore della S.S.C. Napoli (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 17.9.2008)

ORDINANZA istruttoria.

ACCOLTO, per quanto di ragione, e, in riforma della decisione della Commissione Tesseramenti, dichiara valida la risoluzione consensuale a decorrere dal 28.8.2008.